

**N. R.G. 6104/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Brescia**

**SEZIONE SECONDA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6104/2019** promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1* , con il patrocinio dell'avv. DE  
RUBERTO ANIELLO e dell'avv. MARCOLI MARA

ATTRICE/

contro

*Controparte\_1* (C.F. *P.IVA\_2* ), con il patrocinio dell'avv.  
BORRA MICHELA e dell'avv. VEZZOLA PAOLO

**PAOLO** *Controparte\_2* (C.F. *C.F.\_1* ),

*Controparte\_3* *Controparte\_4* (C.F.  
*P.IVA\_3* ), con il patrocinio dell'avv. CHIARI ELISA

CONVENUTO/I

*Controparte\_5* *C.F.\_2* ) con il patrocinio dell'avv.  
FERRARO FRANCESCA

TERZO CHIAMATO

*Controparte\_6* **GIÀ** *CP\_7* (Part. IVA *P.IVA\_4* ) con il  
patrocinio dell'avv. ROVETA GABRIELE

INTERVENUTO

## **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 13.4.19 la società **Parte\_1** conveniva in giudizio la società **Controparte\_1** ed il geom. **Controparte\_8** innanzi al Tribunale di Brescia per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

*“1) Accertare e dichiarare l’insussistenza di un diritto della **Controparte\_1** a conseguire dalla **Parte\_1** l’indennizzo previsto dalla polizza **CP\_9** n. 360821306 per i danni relativi all’incendio di cui è causa, stante l’inoperatività della garanzia prestata e/o comunque la decadenza dal diritto della predetta assicurata, alla luce di tutte le motivazioni ed eccezioni sollevate nel presente atto, anche per effetto della esagerazione dolosa del danno ed in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., oltreché per la natura dell’evento.*

*2) Dichiarare nulla, annullabile e/o comunque annullare, la perizia contrattuale depositata il 20.12.2018, di cui in premessa, sottoscritta dal terzo perito geom. [...] **Controparte\_8** per violazione ed inosservanza dei patti contrattuali, nonché per errore dei periti su circostanze decisive ai fini dell’espletamento dell’incarico peritale e per inadempimento agli obblighi derivanti dal mandato ai periti, sotto tutti i profili di illegittimità illustrati.*

*3) In via gradata, dichiarare la risoluzione del predetto contratto di mandato, e/o comunque risolvere lo stesso, con conseguente annullamento della perizia impugnata, per inadempimento del mandato conferito ai periti.*

*4) Dichiarare non dovuto da parte della società attrice alcun compenso in favore del terzo perito geom. **Controparte\_8** per l’attività svolta, e comunque condannare il predetto geom. **Controparte\_8** al risarcimento dei danni causati con l’inadempimento degli obblighi contrattuali, per aver dato causa in maniera determinante alla nullità della perizia, ovvero alla restituzione degli importi eventualmente percepiti nelle more a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della corresponsione fino al soddisfo.*

*5) Condannare i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione di tutte le spese processuali, sulla base dei parametri normativi vigenti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA”.*

Iscritta la causa a ruolo con il n. 6104/19 R.G., si costituivano in giudizio la società [...] *Controparte\_10* ed il perito geom. *Controparte\_11* eccependo l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza delle domande proposte.

Con successivo atto di citazione notificato il 15.4.19 *Parte\_1* proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1144/2019 reso nelle more dal Tribunale di Brescia, su istanza di [...] *Controparte\_1* con cui era stato ingiunto nei suoi confronti di pagare in favore di quest'ultima la somma di € 2.505.960,03, in attuazione di quanto liquidato per danni nella perizia contrattuale, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo e spese del procedimento monitorio.

Iscritta a ruolo la predetta causa di opposizione a D.I. con il n. 6219/19 R.G., si costituiva *Controparte\_1* chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del D.I. opposto.

I predetti due giudizi venivano quindi riuniti per la trattazione unitaria.

Con successivo atto di citazione notificato il 9.10.19 *Parte\_1* proponeva opposizione avverso il D.I. n. 4006/19 del Tribunale di Brescia, con cui essa era stata condannata a pagare in favore dello *Controparte\_12* la somma di € 37.118,50, oltre interessi moratori e spese, a titolo di compensi per l'attività svolta dal Geom. *Controparte\_8* nell'espletamento della perizia contrattuale.

Iscritta la causa a ruolo con il n. 14926/19, si costituiva in giudizio la società opposta, che resisteva all'impugnativa dell'ingiunzione, assumendone l'inammissibilità e l'infondatezza, e sosteneva la piena legittimità del decreto ingiuntivo opposto.

Anche la predetta causa veniva riunita alla precedenti.

Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., con ordinanza del 22.7.21 il G.I. dott.ssa Baldissera. rigettava tutte le istanze istruttorie proposte dalle parti e fissava la precisazione delle conclusioni.

Con comparsa del 2.10.23 interveniva irritualmente in giudizio la *Controparte\_6* (già *CP\_7* la quale dichiarando di voler spiegare un "*intervento adesivo dipendente*", chiedeva al Tribunale di disporre il pagamento dell'indennizzo dovuto per la pressa EVOLUT OPS 300 (€ 125.000,00) e per l'isola robotizzata EVOLUT (€ 75.000), direttamente in suo favore, quale "*beneficiaria delle somme liquidate a tale titolo, come da condizioni contrattuali e liberatoria rilasciata dall'assicurata*".

All'udienza del 5-10-2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

Con provvedimento del 22-1-2024 la dott.ssa Baldissera, dato atto che la perizia contrattuale era stata redatta da tre periti ma solo uno era stato convenuto in giudizio, ritenutane la necessità, ordinava di integrare il contraddittorio nei confronti dei periti *Per\_1* [...] (perito dell'assicurata) e *Persona\_2* (perito della Compagnia Assicurativa).

Si costituiva *Controparte\_13* in qualità di erede del di lei padre signor *Persona\_3* dando atto della rinuncia all'eredità del padre e chiedendo l'estromissione.

Si costituiva *Persona\_2* dando atto che allo stato non risultava proposta alcuna domanda e chiedendo il rigetto laddove risultare formulata, tenuto conto della condivisione, da parte dell'ing. *CP\_5* dei rilievi formulati dalla *Parte\_1* nell'atto di impugnativa della perizia contrattuale. Chiedeva altresì la rimessione in termini per il deposito di termini per le memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c.

In data 2-7-2024 la causa veniva assegnata a questo giudice.

Con provvedimento del 24/04/2025 veniva disposta l'estromissione di *Controparte\_14* e rimesso in termini l'ing. *CP\_5* per il deposito delle memorie istruttorie.

Con provvedimento del 21-10-2025 la causa veniva ritenuta matura per la decisione.

All'udienza del 12-12-2025 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

\* \* \*

Nella presente causa sono confluiti tre distinti procedimenti:

- 1) La **causa n. 6104/19 R.G.** avente ad oggetto le seguenti domande:
  - accertamento dell'insussistenza del diritto della *Controparte\_1* a conseguire dalla *Parte\_1* l'indennizzo previsto dalla polizza *CP\_9* n. 360821306 per i danni relativi all'incendio di cui è causa, stante l'inoperatività della garanzia prestata e/o comunque la decadenza dal diritto della predetta assicurata, anche per effetto della esagerazione dolosa del danno ed in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., oltreché per la natura dell'evento.
  - nullità, annullabilità della perizia contrattuale depositata il 20.12.2018 sottoscritta

dal terzo perito geom. *Controparte\_8* per: violazione ed inosservanza dei patti contrattuali, nonché per errore dei periti su circostanze decisive ai fini dell'espletamento dell'incarico peritale; per inadempimento agli obblighi derivanti dal mandato ai periti, sotto tutti i profili di illegittimità illustrati.

- risoluzione del predetto contratto di mandato per inadempimento del mandato conferito ai periti.

- Accertamento negativo diritto al compenso in favore del terzo perito geom. [...] *Controparte\_8* per l'attività svolta. Condanna al risarcimento del danno. Condanna alla restituzione di quanto versato.

2) La causa **n. 1144/2019 R.G.** avente ad oggetto la legittimità o meno del decreto ingiuntivo n. 1144/2019 RG avente ad oggetto il pagamento di € 2.505.960,03, in attuazione di quanto liquidato per danni nella perizia contrattuale, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo e spese del procedimento monitorio.

3) **La causa n. 14926/19 R.G.** avente ad oggetto la legittimità o meno del decreto ingiuntivo n. 4006/19 RG avente ad oggetto il pagamento in favore dello [...] *Controparte\_12* la somma di € 37.118,50, oltre interessi moratori e spese, a titolo di compensi per l'attività svolta dal Geom. *Controparte\_8* nell'espletamento della perizia contrattuale.

In considerazione della sovrapponibilità delle argomentazioni svolte nelle tre cause, le stesse possono essere trattate unitariamente.

E' opportuno un breve riepilogo delle vicende che hanno coinvolto le parti.

In data 15.4.2016 veniva stipulata la polizza *CP\_9* n. 360821306 tra la società *CP\_1 Controparte\_1* e la *Controparte\_15* avente ad oggetto la copertura in garanzia dei danni derivanti all'assicurata dal rischio incendio al fabbricato, ai macchinari ed alle merci, presso lo stabilimento della assicurata, sito in Vobarno.

La notte tra il 14.05.2016 e il 15.5.2016 il capannone dell'assicurata veniva colpito da incendio;

In data 15.5.2016 veniva sporta denuncia da *Testimone\_1* dipendente della società e secondo la prospettazione dell'attrice amministratore di fatto della stessa;

Avviate le indagini in seguito alla denuncia sporta contro ignoti, la Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Brescia iscriveva nel Registro degli indagati lo stesso denunciante, nonché i sigg. *Controparte\_16* e *CP\_17* (quest'ultimo amm.re unico della *CP\_6* e zio degli altri due), procedendo nei confronti del primo per le ipotesi di reato di cui agli artt. 424 comma 2, 110, 56 e 642 c.p. e nei confronti degli altri per le ultime tre delle predette ipotesi di accusa.

con provvedimento 7.5.2018 il GIP, dott.ssa Alessandra Fazio, disponeva l'archiviazione per il reato di cui all'art. 424 comma 2 cp in mancanza di elementi probatori, nonché per il reato di cui agli artt. 642 cp. per la tardività della querela evidenziando tuttavia elementi che avrebbero meritato approfondimento essendo emersa nella relazione peritale *“la difformità tra i beni assicurati e quelli andati distrutti”*.

Su richiesta dell'assicurata, le parti avviavano la procedura di perizia contrattuale prevista dall'art. 4.4 C.G.A. per gli accertamenti e la valutazione del danno, ed a tal fine la

*Controparte\_1* nominava quale perito l'ing. *Persona\_3* mentre la [...] *Parte\_1* designava quale proprio perito l'Ing. *Controparte\_5* di C&P S.r.l..

il 24.5.2018 il Presidente del Tribunale di Brescia nominava quale terzo perito l'ing. *Controparte\_8* che il 18.6.18 provvedeva alla costituzione del collegio peritale.

Che all'esito delle operazioni peritali il collegio peritale depositava la perizia contrattuale con cui riteneva, con riferimento ai relativi quesiti:

- a. a maggioranza e con il dissenso del perito di *Pt\_1* *«non provate o non meglio identificate sulla base degli elementi oggi disponibili le cause del sinistro e del suo innesco»*;
- b. che *«sulla scorta di tutti gli accertamenti esperiti presso l'ente assicurato si è potuto accertare che il rischio è risultato conforme alle dichiarazioni ed indicazioni riportate nel contratto assicurativo e che al momento del sinistro non esistevano circostanze in grado di costituire aggravamento»*;
- c. *«interamente assolti»* tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti a carico dell'assicurato in caso di sinistro dalla clausola 4.1., lett. a)-e) della polizza
- d. di aver *«verificato l'esistenza e la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate così come indicato nei dettagli di stima e nei prospetti riepilogativi di cui alle risposte»* al quesito, indicando come segue i valori di preesistenza a nuovo e di preesistenza in uso

delle partite assicurate: 1) Fabbricato: € 430.000 a nuovo, € 387.000 in uso, 2) Macchinari: € 200.000 a nuovo, € 140.000 in uso, 3) Merci: € 2.402.000 a nuovo, € 2.402.000 in uso;

- e. a maggioranza, stante il dissenso del perito di Pt\_1 con riguardo alla ai beni della partita “merci”, E) che il danno fosse da stimarsi e liquidarsi, in base alle disposizioni contrattuali, «*in doppia lettura*» in ragione di quanto risposto al quesito A), sia per l'ipotesi di «*incendio doloso*» che per l'ipotesi di «*incendio*» come da prospetti sottoscritti e allegati: € 2.358.003,05 per l'ipotesi di fatto doloso, € 2.595.898,05 per l'ipotesi di fatto non doloso. In ragione dell'accertato intervenuto ripristino del fabbricato, liquidava anche il supplemento di indennità previsto dall'art. 4.10 della polizza. Il collegio all'unanimità riteneva accertato un «*danno minimo*» pari ad € 630.620,00.

La Compagnia Assicurativa contesta la perizia sotto ogni profilo.

Ora, come recentemente affermato dalla S.C. (cfr Cassazione civile sez. un., 30/04/2026, n. 11959): “Attraverso la perizia contrattuale le parti demandano a un terzo esperto la soluzione di questioni tecniche rilevanti nel loro rapporto giuridico. La perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito potrà in essere; la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinuncia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinuncia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare; la perizia

*contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito”.*

La perizia contrattuale quando ha natura vincolante dunque può - come il lodo irrituale- essere impugnata davanti al giudice ordinario solo in casi tassativi, mentre quando non ha natura vincolante le parti sono libere di sottoporre al Tribunale la questione.

In punto di perizia contrattuale pura la S.C. ha stabilito che *“è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari (Cassazione civile sez. II, 11/06/2019, n. 15665)*

Nella caso di specie, il punto 4.5 prevedeva testualmente l'obbligo per i periti di:

- a. indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;*
- b. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;*
- c. verificare se il contraente / assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4.1 - obblighi in caso di sinistro, - della presente sezione;*
- d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità e il valore delle cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di quell'articolo 4.6 - valore delle*

*cose assicurate e determinazione del danno - della presente sezione;*

*e. procedere alla stima e alla liquidazione del danno delle spese*

*Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistra o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata i sensi dell'articolo 4.4 - procedura per la valutazione del danno, - lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) redatte in doppio esemplare, una per ognuno delle parti.*

*I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso quasivoglia azione ed eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.*

Con ordinanza del 21.7.2021 il Tribunale, richiamata la giurisprudenza in materia, così stabiliva “In punto di invalidità della polizza, **Parte\_1** non ha prospettato vizi che rispondano alle condizioni richiamate sopra, né ha individuato in maniera specifica disposizioni del mandato che appaiano essere state violate dai periti, i quali rispondevano compiutamente ai quesiti loro posti; la Compagnia, per converso, esprimeva censure in ordine alle conclusioni raggiunte dai tecnici, adducendo in definitiva una generica negligenza, peraltro addebitata unicamente ad uno dei tre periti, ossia **CP\_8**

*La perizia, quindi, ai sensi dell'art. 4.5 condizioni generali di polizza, è da ritenersi valida ed efficace nei confronti delle parti, con conseguente vincolatività nei loro confronti delle conclusioni raggiunte con riferimento alla verifica dell'esistenza, qualità, quantità e valore delle cose assicurate, alla stima del danno e liquidazione dell'indennizzo (lett. D) ed E) del quesito);*

*Con riguardo alla determinazione delle cause e circostanze del sinistro (lett. A) del quesito), le parti, a sostegno delle proprie rispettive tesi, hanno proposto rilievi, considerazioni e argomentazioni già oggetto di vaglio nel corso del procedimento penale, nonché in seno al collegio peritale, e che emergono tutte dai documenti in atti. Analoghe considerazioni possono essere spese riguardo alle questioni di cui alle lett. B) e C) del quesito e a quelle inerenti il*

credito vantato da CP\_3 .

Si ritiene che l'impostazione espressa dal Tribunale meriti conferma.

Difatti per espressa previsione il punto D e E della perizia sono vincolanti, salvo prova di errore, dolo violenza o violazione patti contrattuali.

Possono essere quindi sottoposti al Tribunale i punti a) b) e c).

Va premesso che la Compagnia Assicurativa ha svolto domanda volta ad accertare l'insussistenza del diritto all'indennizzo, affermando la natura dolosa dell'innesco.

Il pagamento dell'indennizzo è oggetto della ingiunzione chiesta da Controparte\_1 , con riferimento alla quale la Compagnia Assicurativa è opponente.

La Compagnia Assicurativa ha altresì svolto domanda volta a far dichiarare la nullità della perizia e l'inadempimento al mandato, con conseguenti riflessi sul compenso dovuto al terzo perito.

Qui si inserisce la questione della legittimazione passiva del terzo perito Controparte\_8

[...]

Il terzo perito CP\_8 è quindi legittimato passivo rispetto alla domanda di accertamento negativo del diritto al compenso avendo parte attrice affermato la sua responsabilità per avere violato il mandato.

Come detto lo Controparte\_12 ha depositato ricorso monitorio avente ad oggetto la somma di € 37.118,50, oltre interessi moratori e spese, a titolo di compensi per l'attività svolta dal Geom. Controparte\_8 nell'espletamento della perizia contrattuale.

E' quindi stata svolta domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto al compenso da parte del terzo perito.

La circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato domandato dalla associazione professionale e non dal singolo professionista, mentre la domanda di accertamento negativo del credito è stata svolta dal professionista non assume particolare rilievo, essendo l'incarico conferito al professionista in proprio, mentre la parcella veniva formalmente emessa dalla associazione professionale. Come noto, l'associazione tra professionisti costituisce autonomo centro di imputazione dei rapporti giuridici, è legittimata a stipulare i contratti di prestazione professionale ed è titolare dei conseguenti diritti ed obblighi, ferma tuttavia non

solo l'esecuzione personale della prestazione da parte del singolo professionista ex art 2232 c.c., ma anche la personale responsabilità contrattuale del medesimo (in aggiunta a quella dell'associazione o della società professionale) in relazione alle prestazioni da lui personalmente eseguite (irrilevante che egli non sia personalmente parte del contratto, il titolo della responsabilità contrattuale dell'associato dovendosi desumere – anche in mancanza di altre norme, come quelle dettate in tema di società di capitali di ingegneria: art. 17, c. 8, legge 109/1994 e art. 24 d.lgs. 50/2016 e DM 263/2016 - dagli stessi obblighi preesistenti, ulteriori rispetto al generale principio del *neminem laedere*, derivanti dall'ordinamento professionale). In proposito, è stato ribadito che sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi (Cass. 17/04/2020, n. 7899).

Ancora la Compagnia Assicurativa ha proposto domanda nei confronti del *predetto geom. Controparte\_8* *al risarcimento dei danni causati con l'inadempimento degli obblighi contrattuali, per aver dato causa in maniera determinante alla nullità della perizia, ovvero alla restituzione degli importi eventualmente percepiti nelle more a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della corresponsione fino al soddisfo.*

La Compagnia Assicurativa propone azione risarcitoria contro il terzo perito per aver redatto una perizia nulla. Tuttavia, tale domanda risulta inammissibile: per i punti a), b) e c) la perizia non è vincolante e non è impugnabile, rendendo infondata la pretesa risarcitoria; per i punti d) ed e), invece, la perizia è vincolante ed è impugnabile solo nei casi tassativamente previsti.

A questo punto occorre soffermarsi sulla chiamata *iusso iudicis* degli altri due periti disposta dal precedente giudicante il quale ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio sulla scorta che “l'assicurazione *Parte\_1* ha contestato sotto plurimi profili l'operato dei tre periti sino a chiedere che venga pronunciato l'annullamento e/o la nullità o la risoluzione del mandato e della perizia, ma ha citato in giudizio unicamente solo uno dei tre periti, ossia *Controparte\_8* il quale ha infatti tra l'altro eccepito, insieme all'assicurata che la

*perizia è stata redatta da tutti collegialmente (doc. 23 conv.)”.*

Tale scelta pare sorretta dall’esigenza di integrare il contraddittorio con riferimento alla domanda di nullità della perizia, peraltro già stata ritenuta dallo stesso giudicante valida con riferimento ai punti d) ed e), unici aspetti su cui appare astrattamente configurabile una impugnativa.

La responsabilità per i danni peraltro implica la violazione del mandato in ordine ad aspetti non sindacabili dal giudice, qui non dedotti.

Con riferimento al perito *Controparte\_5* non risultano svolte allegazioni in ordine a possibili responsabilità, avendo peraltro lo stesso verbalizzato il proprio dissenso.

La chiamata in giudizio dei terzi evocati per ordine del giudice appare quindi ingiustificata.

\* \* \*

Chiariti tali aspetti, si procede all’esame della domanda di accertamento o meno del diritto all’indennizzo.

Appare opportuno procedere all’analisi della domanda secondo l’ordine seguito nella perizia.

Il punto a) chiede ai periti di svolgere una indagine su circostanze, natura causa e modalità del sinistro.

Come detto il collegio peritale, con il dissenso di *Pt\_1* ha ritenuto *«non provate o non meglio identificate sulla base degli elementi oggi disponibili le cause del sinistro e del suo innesco.*

Secondo la tesi della Compagnia Assicurativa i periti avrebbero dovuto fornire una ricostruzione delle modalità di innesco dell’incendio, pur nella consapevolezza delle difficoltà di un accertamento postumo e, laddove le risultanze documentali dell’evento su cui indagare fossero state effettivamente insufficienti, i periti avrebbero dovuto cercare nuove prove o eseguire verifiche, ma non potevano rifugiarsi in una sterile affermazione di mancata prova, come se essi dovessero, non già “indagare” (in forza del mandato ricevuto), ma giudicare sulla base degli elementi istruttori forniti dalle parti. Osserva in proposito l’attrice che gli elementi indiziari, se giudicati insufficienti in sede penale per integrare la prova della responsabilità penale degli indagati in relazione all’ipotesi di reato prevista dall’art.

424 c.p., ben avrebbero potuto assumere rilevanza decisiva nella ricostruzione civilistica dell'episodio, ove i medesimi indizi, in forza della propria rilevanza, realizzino delle presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.

Richiamava in proposito le indagini espletate dai Carabinieri di Vobarno da cui sarebbe emerso che:

A) Lo stesso **Testimone\_1**, nel denunciare il 15.5.2016 all'A.G. l'incendio accaduto nella notte precedente ha qualificato l'evento come "incendio doloso".

B) I VV.FF. del Comando di Brescia, intervenuti nell'immediatezza per spegnere l'incendio, avevano indicato la causa dell'incendio in "probabile dolo, deducibile da: 1 - Ritrovamento di un mucchietto di carta assorbente imbevuto di liquido infiammabile (presumibilmente alcool); 2 - I focolai d'incendio erano due, ben distinti e separati, con diverso materiale infiammabile fra i due, che non aveva preso fuoco".

C) I Carabinieri di Vobarno, che hanno seguito le operazioni di spegnimento con i VV.FF., hanno "rinvenuto sotto ad una pedana metallica vicino alle isole robotizzate smontate ed imballate per la spedizione, un innesco integro costituito da carta asciugamani imbevuta di alcool (la stessa carta veniva trovata in rotoli all'esterno dell'ufficio e del bagno)".

D) Gli stessi Carabinieri di Vobarno hanno poi proceduto al sequestro di "diversi pezzi di carta assorbente di colore bianco del tipo 'scottex', tutti accartocciati e fortemente impregnati e gocciolanti di sostanza alcoolica, verosimilmente alcool etilico".

E) Le operazioni di "fire investigation", commissionate dal perito di **Parte\_1** ing. **Controparte\_5**, sono state eseguite dall'ing. **Persona\_4** uno dei massimi esperti del settore in Italia, il quale, dopo aver eseguito accurate indagini e l'analisi chimica di alcuni reperti prelevati in loco in contraddittorio delle parti, ha concluso dichiarando che, "ragionevolmente, l'incendio all'interno della **Controparte\_1** è stato innescat mediante l'utilizzo di sostanze acceleranti la combustione". Lo stesso aveva rilevato che "a distanza di 10 giorni dall'incendio, le zone focolaio sul pavimento erano ancora sommerse di acqua", spiegando che ciò costituisce un segno che quella parte della superficie del pavimento "è stata bagnata da una cospicua quantità di benzina".

G) La Stazione sperimentale dei combustibili di San Donato Milanese (MI), a cui sono stati affidati per le analisi chimiche i campioni prelevati in corrispondenza dei focolai, in due

distinte zone del pavimento, con rapporto n. 201601932 del 6.6.16 ha rilevato negli stessi la presenza di acceleranti la combustione.

H) L'analisi dei danni termici rilasciati dalla combustione ha evidenziato effetti notevoli, connessi al contatto con temperature violente, concentrati in corrispondenza delle zone focolai, indicate con le lettere "A" e "B" nella relazione dell'ing. Per\_4 (pag. 14), senza che vi siano state conseguenze di rilievo a manufatti, tubazioni e cavi posti a breve distanza dai predetti focolai, ed il particolare sviluppo di notevoli quantità di calore soltanto in prossimità dei focolai dimostra il presumibile utilizzo di acceleranti.

I) Il "fire investigator" ing. Per\_4 ha concluso la sua relazione affermando che "l'analisi dei danni termici causati dall'incendio porta lo scrivente a ritenere, con ragionevole certezza, che l'incendio occorso fra il 14 ed il 15 maggio 2016 nel capannone utilizzato dalla Controparte\_1 abbia avuto origine intenzionale" (v. pag. 23 relazione Per\_4.

L) La perizia tecnica eseguita dalla casa produttrice "HESA VISION" di Milano sull'impianto digitale di videosorveglianza esistente nello stabilimento di Controparte\_1 ha evidenziato che sabato 14.5.2016 l'impianto "ha smesso di funzionare per cause sconosciute" alle ore 11,05, dopo aver correttamente funzionato fino a allora con 6 telecamere, ed è rimasto disattivato fino alle ore 21,58 dello stesso giorno, quando - poco prima dell'incendio - è stato "riavviato".

M) Il sig. Testimone\_1 ha dichiarato nella denuncia che il 14.5.2016 ha aperto l'azienda alle ore 9,30 circa e l'ha chiusa alle ore 18.30 per termine attività lavorativa, ma alle ore 21,00 è ritornato presso lo stabilimento per apporre la catena di chiusura al cancello carrabile, che prima non aveva bloccato, e, nonostante fossero trascorse solo poche ore, non è stato in grado di ricordare se in tale circostanza fosse o meno entrato all'interno dello stabilimento.

N) L'hard disk del VDR è risultato "guasto ed illeggibile", per cui non è stato possibile estrarre alcun tipo di immagine ed, essendo tutti i componenti funzionanti ed intatti, è stato "escluso che l'hard disk possa essersi danneggiato a seguito del contatto con le fiamme".

O) Sia il sig. Testimone\_1 che la sorella Controparte\_16 amministratrice della Controparte\_1 non hanno saputo dare alcuna spiegazione plausibile ai Carabinieri circa il ritrovamento nel capannone della "carta assorbente impregnata ed

*ancora gocciolante di liquido infiammabile”, riferendo che doveva trattarsi del materiale usato dal dipendente CP\_18 per pulire le macchine. Sennonché alla data dell’incendio il predetto dipendente era assente dal lavoro da circa due mesi.*

La Compagnia Assicurativa lamentava come a fronte di tali elementi, appariva illogica la conclusione del perito secondo cui a causa dell’intervenuta bonifica del fabbricato, non sarebbe possibile individuare con certezza le cause dell’innesco.

Riteneva prive di buon senso le considerazioni svolte dal terzo perito, e cioè che:

- le tracce di benzina, gasolio e olio lubrificante sarebbero normali sul pavimento del locale utilizzato dall’assicurata come “stabilimento per attività meccaniche”;
- la mancanza di segni di effrazione sui serramenti del capannone dimostrerebbe il caso fortuito, e non induce a ritenere possibile un dolo o un concorso della ditta assicurata;
- la mancata combustione della carta assorbente impregnata di alcool, rinvenuta all’interno del capannone, dimostrerebbe che la stessa non ha costituito innesco dell’incendio, e non fa pensare che l’evento possa essere stato provocato dagli altri pezzi di carta impregnati di alcool intuitivamente messi nel locale;
- la non utilizzabilità della carta assorbente impregnata come referto in quanto sequestrata dal C.C. solo successivamente al suo rinvenimento da parte dei VV.FF. (giunti nel locale 53 minuti prima);
- la zona del locale individuata dai VV.FF. e dai C.C. come possibile fonte di un secondo innesco non sarebbe stata descritta dai verbalizzanti con “esatto posizionamento planimetrico”, per cui la segnalazione non sarebbe utilizzabile;
- le campionature eseguite dall’ing. Per\_4 sul pavimento del capannone non sarebbero utilizzabili.

La Compagnia Assicurativa evidenziava che le circostanze sopra richiamate avrebbe dovuto indurre a far ritenere l’evento causato da una condotta dolosa dell’assicurata, con l’esclusione di cui all’art. 1900 c.c. ed all’art. 2.2 della polizza.

Il sospetto circa la natura dolosa dell’incendio si fonda principalmente sul rinvenimento di alcuni pezzi di carta assorbente imbevuti di alcool ancora gocciolanti ritenuti possibili cause dell’innesco.

Tale elemento però non veniva ritenuto sufficiente dalla Procura che concludeva per la

mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio per il reato di cui all'art. 424 c.p.c. nei confronti dei tre indagati.

Il GIP, esaminata la richiesta di archiviazione per insostenibilità dell'accusa e l'opposizione avanzata dalla Compagnia Assicurativa riteneva che *“al di là della ricorrenza di elementi puramente indiziari [...] e la mancanza di segni di effrazione, manca del tutto la prova che gli indagati possano essere coinvolti nell'episodio criminoso”*. Evidenziava altresì come in base agli accertamenti svolti, era esclusa la presenza di Testimone\_1 sul luogo dell'evento.

Ora, l'accertamento della causalità nel giudizio civile (a differenza di quella utilizzata nel giudizio penale, ove si richiede la prova "oltre ogni ragionevole dubbio": Cass., Sez. Un. pen., 10/07-11/09/2022, n. 30328) è quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Tuttavia, se gli standard probatori sono inferiori nel civile rispetto al penale ai fini della valutazione della prova nel processo, occorre pur sempre verificare se vi siano indizi convergenti (gravi, precisi e concordanti) che facciano ritenere probabile (più probabile che non) che sia stata posta in essere una determinata condotta.

Nel caso di specie, il GIP ha evidenziato l'assoluta carenza di prove a fronte di meri elementi indiziari. I periti si sono quindi limitati a riesaminare le risultanze investigative dei Carabinieri; un'analisi che, a causa della bonifica dei luoghi successiva all'incendio, non poteva che basarsi esclusivamente sulla rivalutazione del materiale documentale preesistente.

Nelle proprie difese, il terzo perito CP\_8 confuta dettagliatamente i rilievi critici mossi dalla Compagnia Assicurativa.

Con particolare riferimento ai pezzi di carta scottex asseritamente imbevuti di alcool evidenziava:

- la stessa carta veniva trovata in rotoli all'esterno dell'ufficio e del bagno
- in una fonderia è normale l'utilizzo di carta scottex per pulire e sgrassare macchine e/o finestre (o anche solo per asciugarsi le mani) è cosa normale e prevedibile.
- Assente qualsiasi analisi sul materiale sequestrato, il Collegio non ha avuto a disposizione alcuna prova che dimostrasse che il liquido di cui erano intrisi i pezzi rinvenuti (non si sa quanti) fosse in effetti alcool come supposto dai Carabinieri;

- l'impiego degli idranti nelle due ore precedenti il rinvenimento, rendeva plausibile che lo scottex si fosse inzuppato dell'acqua usata per domare le fiamme, tanto più non avendo preso fuoco essendo l'alcool infiammabile ed evaporando molto più velocemente dell'acqua
- le sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti avevano spiegato che nel capannone si faceva normalmente uso di carta scottex (che difatti veniva rinvenuta e sequestrata anche in un altro rotolo integro rinvenuto fuori dagli uffici) per pulire macchine e vetri;
- La carta risultava bianca e priva di aloni rosa, un dato non compatibile con l'impiego di una soluzione alcolica.

Le considerazioni in esame, lungi dall'integrare gli estremi di una negligenza, si rivelano persuasive in quanto smontano su basi tecniche le deduzioni della Compagnia.

Appare corretto ritenere inutilizzabili le campionature eseguite sul pavimento dall'ing. *Per\_4* (fire investigator della Compagnia di Assicurazione) poiché svolte senza contraddittorio. Peraltro, le sue conclusioni – depositate anche nell'ambito delle indagini penali – erano state comunque vagliate dal collegio peritale. Ad ogni modo, le stesse risultanze dell'ing. *Per\_4* escludono che le tracce di benzina possano integrare una prova inequivocabile di dolo. Non appare infine irragionevole la presenza di tracce di benzina in uno stabilimento meccanico, luogo in cui la normale attività lavorativa comporta inevitabilmente la presenza e il deposito di sostanze infiammabili.

In merito all'ipotesi dell'ing. *Per\_4* secondo cui la quantità d'acqua residua sul pavimento proverrebbe dalla combustione di ingenti quantitativi di benzina, sono state mosse due obiezioni: in primo luogo, la stessa presenza d'acqua è priva di riscontri oggettivi; in secondo luogo, anche ove vi fosse stata, sarebbe del tutto normale e prevedibile poiché l'incendio aveva danneggiato l'impianto idrico e occluso gli scarichi, impedendo il deflusso dell'acqua degli idranti. I danni termici, secondo la perizia, sono da attribuire unicamente al calore della combustione e non all'uso di acceleranti. Eventuali tracce di benzina – peraltro prive di riscontri oggettivi – risultano compatibili con la normale attività dell'assicurata, escludendo l'impiego doloso come accelerante, circostanza quest'ultima mai emersa neppure nelle indagini penali.

Infine, circa il mancato funzionamento della videosorveglianza, veniva precisato che l'impianto era acceso ma non ha registrato le immagini a causa di un guasto alla memoria, e i tecnici incaricati hanno escluso eventuali manomissioni.

Lo stesso ing. Per\_4 ha evidenziato come l'analisi, condotta su luoghi ormai alterati, non consentisse di determinare con certezza l'origine e la causa dell'incendio, precisando che il rinvenimento di tracce di benzina non costituisce prova inequivocabile di dolo.

All'esito degli accertamenti, il Collegio (dissenziente il perito dell'Assicurazione) riteneva non poteva accertarsi la causa dell'incendio, ipotizzando che l'innesto poteva aver avuto origine da scintille generate da attività di saldatura ricadute sugli imballi di merci.

Ora, non sussistendo alcun vincolo di esclusività sui pareri peritali, la Compagnia conserva il pieno diritto di chiedere al Tribunale un riesame della questione.

Sebbene la ricostruzione proposta dalla Compagnia sulla natura dolosa dell'incendio appaia suggestiva, in base alle emergenze istruttorie non può dirsi che l'incendio doloso sia l'unico scenario possibile e comunque sia imputabile all'assicurata.

Gli indizi dedotti dalla Compagnia difettano di gravità e sono stati superati dalle argomentazioni convincenti del terzo perito.

\*\*\*

*Passando all'esame del punto B il Collegio ha affermato che sulla scorta di tutti gli accertamenti esperiti presso l'ente assicurato si è potuto accertare che il rischio è risultato conforme alle dichiarazioni ed indicazioni riportate nel contratto assicurativo e che al momento del sinistro non esistevano circostanze in grado di costituire aggravamento.*

Un primo aspetto contestato dalla Compagnia Assicurativa attiene all'oggetto sociale della assicurata. Secondo l'attrice lo Statuto sociale e dal certificato camerale di iscrizione, la Controparte\_1 ha ad oggetto l'attività di "produzione e commercializzazione all'ingrosso di rottami metallici ferrosi e non ferrosi", come risulta nel frontespizio di polizza, mentre non vi è la "commercializzazione di macchinari industriali nuovi ed usati", che l'assicurata ha successivamente indicato alla Compagnia in un'appendice di polizza .

Ora la polizza operativa al momento del sinistro era integrata dall'appendice PMIAL/01, con la quale le parti avevano dato atto dell'esercizio dell'attività di "commercio di macchinari industriali nuovi e usati". La Compagnia Assicurativa aveva avuto modo di valutare tale attività e aveva accettato di assicurarla. Non può dirsi che l'attività svolta fosse diversa da quella assicurata.

Neppure può affermarsi che la presenza di tracce di benzina e di carta scottex intrisa di

alcool, in difetto di specifiche analisi in contraddittorio, possa costituire un aggravamento.

Occorre invece soffermarsi sulla asserita non conformità tra i beni andati distrutti e quelli assicurati.

Con provvedimento 7.5.18 il GIP, che disponeva l'archiviazione per il reato ipotizzato di truffa assicurativa per la ritenuta tardività della presentazione della querela da parte della Compagnia, dando tuttavia atto della sussistenza di *“diversi profili che meriterebbero invece di essere approfonditi in reazione all'ipotizzata truffa assicurativa ex art.642 c.p.. Ed infatti gli accertamenti peritali eseguiti dalla società assicurativa sui due beni andati distrutti concludevano per la difformità tra i beni assicurati e quelli andati distrutti nell'incendio (a titolo esemplificativo: non veniva trovata alcuna targhetta identificativa sui macchinari esaminati ovvero alcuni componenti delle macchine distrutte risultavano addirittura del 1974).”*

A prescindere dall'origine dolosa o meno dell'incendio, si contesta all'assicurata di aver dolosamente sovrastimato i danni, avendo esibito fatture false per dimostrare la proprietà di alcuni beni distrutti, sostenendo di averli acquistati pochi giorni prima del rogo senza però produrre alcun documento di data certa, ma solo:

a) una lettera di **CP\_7** datata 16.12.15, ma priva di data certa, perché asseritamente consegnata a mani al sig. **Testimone\_1** contenente la presunta attribuzione alla **CP\_1** della facoltà di acquisto dei macchinari “nuovi” inviati in visione per un corrispettivo di € 2.513.064 oltre IVA, da pagarsi in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario a 120 giorni DFFM;

b) una lettera di **Controparte\_1** a firma di **Testimone\_1** datata 1.3.16 (ma anch'essa priva di data certa, poiché asseritamente consegnata a mani dal sig. **Testimone\_1** , recante la pretesa comunicazione della volontà della società di acquistare i macchinari offerti.

c) le fatture successivamente emesse da **CP\_6** tutte in data 31.3.16, a fronte di D.D.T. in conto visione, per l'asserito trasferimento dei macchinari “nuovi”. Il presunto prezzo della vendita non risulta stato pagato. L'assenza di forma scritta fra le parti e la mancanza di data certa delle cartule che, secondo l'assicurata, dovrebbero rappresentare offerta ed accettazione rendono l'asserito acquisto inopponibile alla Compagnia, ai fini della necessaria dimostrazione della preesistenza dell'acquisto della proprietà dei beni danneggiati, per poter reclamare

l'indennizzo assicurativo. La Compagnia eccepiva l'invalidità dell'asserita volontà della società di capitali, in relazione all'acquisto di beni per un controvalore di oltre € 2,5 mln (che è certamente un'operazione straordinaria), manifestata da una persona diversa dall'amministratore, senza neppure un'autorizzazione dell'organo deliberativo.

Secondo l'attrice, i beni della terza società erano semplicemente detenuti dall'assicurata, mentre la vendita risultava simulata al solo scopo di incassare un indennizzo altrimenti non dovuto. A riprova di ciò, evidenziava che la *Controparte\_1* era priva della capacità economica per corrispondere il prezzo pattuito con *CP\_6* somma che, nei fatti, non è mai stata versata. La difesa sottolineava, inoltre, che pur trovandosi materialmente nello stabilimento, i beni distrutti erano detenuti dall'assicurata in forza di un contratto di deposito oneroso. Ne consegue che la loro distruzione non è indennizzabile, non essendo la garanzia di polizza estesa ai beni di terzi.

In proposito evidenziava che risultavano agli atti:

- N. 3 contratti di “ deposito a titolo oneroso ”, da cui risulta che sin dal 5.1.14 la *CP\_7* aveva consegnato in deposito a *Controparte\_1* i seguenti macchinari, “ con obbligo di custodirli e restituirli in natura ”: “ isole ed impianti di automazione ”, attrezzature, “ banchi di lavoro ” ed una “ macchina di pressofusione completa di robot di asservimento ” (e cioè buona parte delle macchine che sarebbero state poi improvvisamente vendute come nuove a *Controparte\_1* poco prima dell'incendio) per un valore indicato in circa € 2.200.00,00.

- D.D.T. n. 187 del 9.2.15 per la consegna in deposito da parte di *CP\_6* di macchinari vari;

- D.D.T. per la consegna della pressa 400 ton.”in conto deposito” da parte di *CP\_6*

- n. 3 D.D.T. datati 25.1.16 e 27.1.16 da cui risultava la consegna “in conto visione” delle macchine e delle attrezzature automatizzate;

Stando alla Compagnia dai documenti agli atti emergeva che *CP\_6* utilizzava il capannone di *Controparte\_1* come deposito per i propri macchinari obsoleti. Tale prassi era agevolata dal rapporto di parentela tra l'A.U. di *CP\_6* ( *CP\_17* e i titolari di *Controparte\_1* ( *Tes\_1* e *Controparte\_16* ). Nello specifico: I macchinari erano in deposito per conto di *CP\_6* dal 05.01.2014 e/o in conto visione dal 25.01.2016;

Manca qualsiasi prova documentale di un'effettiva vendita dei beni a *Controparte\_1* che sia opponibile alla Compagnia.

Di conseguenza, al momento dell'incendio, i beni distrutti erano di proprietà di terzi ( *CP\_6* e non dell'assicurata. L'indennizzo non era pertanto dovuto, in applicazione dell'art. 3.3 C.P.A. Sez. Incendio, poiché l'assicurata non ha assolto l'onere di dimostrare la proprietà dei beni danneggiati.

Sotto questo profilo, la perizia deve ritenersi invalida per mancato rispetto del mandato conferito ai periti.

*Controparte\_1* contestava la circostanza richiamando l'archiviazione del GIP (in realtà avvenuta quanto alla fattispecie di cui all'art. 642 c.p. per tardività della querela) e gli esiti della perizia.

Molto più articolate risultano le difese del terzo perito, il quale ha evidenziato come: non è stato accertato che le fatture di acquisto dei macchinari fossero false o riferite a contratti simulati; le vendite ritenute fittizie da *Pt\_1* sono state oggetto di un'indagine scrupolosa. Il raffronto tra la documentazione contabile, tecnica e di magazzino dell'assicurata e della società *CP\_6* ha portato l'intero Collegio a sciogliere all'unanimità ogni riserva iniziale; la logica delle operazioni commerciali, contestata dall'attrice, è stata chiarita dai documenti e dalle dichiarazioni rese agli inquirenti da *CP\_17* amministratore unico di *CP\_6* (cfr. doc. 30). In merito alla risposta al quesito B precisava che il Collegio — incaricato di indagare la veridicità delle dichiarazioni dell'assicurata e la conformità dell'evento al rischio — si era basato sugli elementi in atti. I periti non avevano né il compito né il potere di accertare la falsità delle fatture (regolarmente supportate da DDT e ordini, cfr. doc. 32), né di dichiarare simulate le operazioni di vendita, trattandosi di questioni giuridiche non tecniche.

A tal proposito, sottolineava come la Compagnia non abbia ritenuto di promuovere in questa opportuna sede un'azione di accertamento della simulazione ex art. 1415, co. 2, c.c. in relazione alle vendite che oggi assume essere fittizie.

Ora, anche con riferimento punto b) non è precluso dalla perizia l'accertamento sede giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 1.1. della polizza che sono coperte dall'assicurazione diretta contro il rischio incendio anche le cose di proprietà di terzi, purché rientrano nelle partite di rischio

espressamente definite e siano “di pertinenza” dell’attività esercitata dalla Ditta assicurata (art. 1 CGA Sez. Incendio).

La norma va coordinata con il punto 3.3.:

*“l’assicurazione non comprende i danni: a cose che l’ **Parte\_2** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo”.*

Va altresì coordinata con il punto 4.3:

*“Il contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno ...perde il diritto all’indennizzo”.*

Va premesso che, fondandosi la richiesta di indennizzo su atti di cui si deduce la simulazione, la Compagnia può legittimamente chiederne l’accertamento *incidenter tantum*. Tale facoltà non richiede la proposizione di una domanda specifica, né impone l’integrazione del contraddittorio verso **CP\_6** la quale è peraltro già parte del processo per esservi già intervenuta.

La simulazione, stante la qualità di terzo della Compagnia, può essere fornita con ogni mezzo e, segnatamente, attraverso presunzioni semplici. In siffatto ambito, il giudice è tenuto a un giudizio di sintesi che verifichi la convergenza globale di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, quali i rapporti di parentela o affinità tra le parti, l’ assenza di prova del flusso finanziario relativo al pagamento del prezzo, la cui valutazione complessiva deve condurre alla dimostrazione della fittizietà dell’ atto con ragionevole certezza

Gli elementi indiziari evidenziati dalla Compagnia appaiono significativi e univoci e, in particolare l’epoca della stipulazione della vendita, la totale assenza di prova dell’intervenuto pagamento del prezzo e i rapporti di parentela tra **CP\_17** e **CP\_1**

La transazione, avvenuta in data 31-7-2016 come risulta dall’emissione delle fatture, a fronte di macchinari consegnati due mesi prima appare fortemente sospetta.

La vendita risulta preceduta da una offerta asseritamente stipulata in data 16-12-2015 del seguente contenuto:

*Gentili signori Con riferimento alle intese intercorse con il Vostro sig. **Testimone\_1** con la presente siamo a trasmetterVi la seguente offerta:*

*Nr.1 Gruppo sistema automatico di taglio e sbavatura getti in ghisa € 290.000,00*

*Nr.1 Gruppo sistema di taglio tubi con gruppo ossitaglio e robot movimentazione €*

295.000,00

*Nr.2 Gruppo banchi di lavoro automatici con quadri elettropneumatici e sistema di controllo € 545.000,00*

*Nr.1 Gruppo accessori per automazione impianti Nr.1 Gruppo sistema automatico manipolazione a 3 assi € 145.000,00 € 280.000,00*

*Nr.1 Gruppo slitta traslazione carpenteria elettrosaldato*

*Nr.1 Gruppo banchi di sbavatura € 270.000,00 € 45.000,00*

*Nr.1 Gruppo accessori per sistemi robotizzati € 265.064,00*

*Nr.1 Gruppo sistema di programmazione traiettorie robot € 278.000,00*

*Nr.1 Gruppo sistema di movimentazione e visione € 100.000,00*

*Condizione di pagamento: bonifico bancario a 120 giorni DF.FM. Consegna: a carico del destinatario Porto: assegnato Validità: entro il 31 marzo 2016 Il materiale che Vi proponiamo è quello da Voi già valutato, visto e piaciuto in occasione degli incontri propedeutici al nostro accordo di collaborazione. Tenuto conto del supporto che avete riservato ai nostri agenti per la commercializzazione delle nostre soluzioni in nuovi mercati esteri, alla necessità di sondare nuovi sbocchi economici, alla Vostra richiesta di poter analizzare le nostre soluzioni, ed all'esigenza di poter far visionare i nostri gruppi a potenziali nuovi clienti, Vi offriamo la possibilità di ricevere in conto visione tali attrezzature per la durata di due mesi dal ricevimento, durante i quali potrete renderci la merce senza nessun costo a Vostro carico, con esclusione delle spese di trasporto che conveniamo fin da ora a Vostro carico.*

*Il prezzo pari a oltre € 2.500.000 non è mai stato versato, né un acconto.*

*Parimenti significativa è la circostanza che l'acquirente non risulta avere avuto la disponibilità finanziaria per sostenere l'acquisto.*

*Il documento n. 30 richiamato dalle difese del perito è costituito da dichiarazioni rilasciate da CP\_17 sentito quale indagato nel processo penale.*

*Lo stesso, tra le altre cose, dichiarava: “.... ero a conoscenza delle condizioni economiche della CP\_1 intendo precisare che vi sono differenze tra condizioni economiche e finanziarie, in quanto dal punto di vista economico la Controparte\_1 aveva un fatturato da circa dieci milioni di euro, che rendeva plausibile l'acquisto del materiale che stava per acquistare, e tale situazione è stata rappresentata col bilancio. Quando ho venduto,*

*preciso che una multinazionale cinese denominata "ANHUI EFORT" il 15 di gennaio 2016 ha acquisito il 703 delle quote CP\_7 all'esito di un accertamento effettuato sulla società circa nei sei mesi antecedenti, tale controllo è definito tecnicamente "DUE DILIGENCE". Dal punto di vista finanziario, è evidente che il CP\_1 non poteva pagarmi subito i due milioni di euro ma poteva effettuare tale operazione all'esito della vendita, e nell'occasione mi presentò delle proposte di vendita con società estere. Il vantaggio della CP\_6 nella vendita di questi macchinari, è quello che quei macchinari venduti, ovvero la parte Hardware e Firmware, avrebbero richiesto una integrazione e dunque ci sarebbero stati ulteriori guadagni per la CP\_6. Preciso ancora che non soltanto io ho fatto la valutazione di vendere materiale a CP\_1 ma ho presentato al consiglio di Amministrazione, composto oltre che dal sottoscritto, da Per\_5 ovvero presidente della CP\_6 nonché Per\_6 quale consigliere e presidente della EFORT, che è il nostro socio principale.*

*Come anzidetto, i cinesi sono entrati in società il 15.01.2016, ma per contratto già dagli inizi del novembre 2015, tutte le decisioni dovevano comunque essere vagliate unitamente al predetto consiglio. Altro dato importante è che dal 15.01.2016, la CP\_6 non aveva più bisogno di soldi in quanto vi era stato il versamento alla società della cifra di sei milioni e mezzo di euro, ma comunque preciso che anche in precedenza la condizione finanziaria non era tale da destare preoccupazioni.”*

Desta molte perplessità che Controparte\_1 potesse avere la disponibilità finanziaria in seguito alla vendita a società estere.

Certamente dubbia appare la vendita effettuata dell'isola robotizzata alla società ICS CP\_19 on sede a Hong Kong come da conferma ordine del 18-1-2016 (cfr allegato 48 attrice), anche alla luce dei rilievi svolti dalla Compagnia Assicurativa in ordine all'oggetto sociale della società.

Qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli articoli 2697 e 1417 del codice civile - indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione, è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare la genuinità dell'operazione (cfr anche Cass. 29/02/2024, n. 5372).

A fronte di idonei elementi indiziari della natura fittizia della vendita, l'assicurata non ha

allegato elementi tali da far ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del proprio diritto.

Ad esempio, non sono mai state allegate trattative avvenute via e-mail come solitamente succede in occasione di transazioni aventi ad oggetto beni di valore, tanto più in caso di acquirenti all'estero. Né è pensabile che la serietà delle operazioni venga dimostrata attraverso le dichiarazioni di CP\_17 anche in ragione degli interessi in causa di CP\_6 [lo stesso viene indicato a teste sulle seguenti circostanze: 4) *Vero che a far data da gennaio 2016 le decisioni del Dott. CP\_17 Amministratore Delegato della società CP\_7, venivano supervisionate e approvate dai dirigenti della società multinazionale ANHUI EFORT INTELLIGENT EQUIPMET CO. LTD.?* 5. *Vero che, con l'acquisizione del 70% del pacchetto azionario di CP\_6 la società multinazionale cinese ANHUI EFORT INTELLIGENT EQUIPMET CO. LTD, ha dettato condizioni severe per tutelare l'operazione (controlli fiscali, verifica della correttezza delle transazioni, regolarità contabile, ecc.), e pertanto la compravendita tra quest'ultima e la CP\_1 CP\_1 è stata sottoposta al vaglio dei nuovi azionisti che hanno acconsentito alla fattibilità della stessa*].

Nemmeno in sede di intervento asseritamente adesivo, la società CP\_6 ha offerto elementi a supporto della validità delle operazioni contestate.

Ritiene quindi il Tribunale che in ragione della esagerazione dolosa l'assicurata [...] Controparte\_1 sia decaduta dal diritto all'indennizzo in forza della clausola 4.3 della polizza.

Va quindi accertato e dichiarato che Controparte\_1 è decaduta dal diritto all'indennizzo.

Segue la revoca del D.I. n.1144/2019 RG avente ad oggetto il pagamento di € 2.505.960,03, in attuazione di quanto liquidato per danni nella perizia contrattuale, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo e spese del procedimento monitorio.

\* \* \*

Il verificarsi della causa d'esclusione assorbe ogni altra questione attinente al diritto all'indennizzo e precisamente la valutazione di cui alle lettere c) della perizia e l'impugnativa di cui alle lettere d) e).

\* \* \*

Resta da esaminare la dedotta violazione degli obblighi di mandato da parte del terzo perito, questione strettamente connessa al suo diritto al compenso. Al riguardo, la Compagnia

Assicurata — allegando l'invalidità e l'erroneità dell'elaborato peritale — chiede che venga accertato l'inadempimento del mandato, con conseguente esclusione del compenso (pacificamente non corrisposto, salvo l'acconto di €10.000,00 oltre accessori) e con condanna alla restituzione di quanto percepito oltre al risarcimento del danno.

Tale doglianza risulta tuttavia infondata alla luce delle seguenti considerazioni:

In merito al quesito sub a): non può configurarsi alcuna violazione del mandato, per le argomentazioni svolte in precedenza.

In merito al quesito sub b): l'affermazione circa la fittizietà degli atti implica una valutazione giuridica — e non tecnica — che resta di esclusiva competenza del giudicante. Come evidenziato dalla giurisprudenza, l'aspetto peculiare della perizia contrattuale rispetto all'arbitrato risiede proprio nel suo carattere strettamente tecnico. Sebbene la conclusione del perito, che ritiene le dichiarazioni di CP\_17 sufficienti a superare il grave quadro indiziario, possa apparire criticabile — specie in ragione dei forti interessi in gioco e del rapporto di parentela — ciò non si traduce in un travalicamento del mandato conferito. Il perito si è mantenuto nel perimetro del quesito, analizzando gli elementi a disposizione, pur pervenendo ad una valutazione diversa rispetto a quella del giudicante.

Il compenso spettante agli arbitri a conclusione di un arbitrato irrituale, o di un arbitraggio o di una perizia contrattuale, ovvero in ogni altra fattispecie in cui le parti abbiano predisposto speciali tipologie di conciliazione o di procedimenti preliminari finalizzati alla ricerca di una soluzione extragiudiziale della controversia, non si connota come spesa, ma come debito ex mandato, per l'adempimento del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione non potendosi applicare nemmeno in via analogica il procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. (Cassazione civile sez. I, 11/06/2014, n. 13211).

Secondo la clausola 4.4 le spese del terzo perito sono ripartite a metà tra le parti. Non è previsto che, in mancanza di accordo tra le parti, valesse la liquidazione fatta nella perizia.

A prescindere dagli aspetti di legittimazione sollevati dalle parti ( per il perito CP\_8 di carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande di accertamento negativo e di restituzione dell'acconto versato, essendo legittimato lo studio professionale; per la Compagnia di carenza di legittimazione attiva dello studio professionale per l'attività svolta dal perito), il decreto ingiuntivo n. 4006/19 RG deve essere revocato.

Il Tribunale ritiene che debba essere accertato nell'*an* il diritto al compenso del terzo perito CP\_8 ma di non essere in grado di pervenire ad una liquidazione in mancanza di una parcella dettagliata in ordine all'attività svolta, corredata da un parere di congruità dell'ordine di appartenenza.

Va invece rigettata la domanda di restituzione dell'acconto formulata dalla Compagnia Assicurativa in difetto della prova di avere corrisposto somme superiori rispetto a quelle spettanti.

\* \* \*

A prescindere dall'inammissibilità o meno dell'intervento adesivo dipendente (ex art. 105, co. 2 c.p.c.) spiegato da CP\_7 avendo proposto domande autonome, le domande vanno rigettate.

\* \* \*

Le spese di lite.

In base al principio di soccombenza Controparte\_1 va condannata al pagamento delle spese di lite alla società Parte\_1 che vengono liquidate in € 40.000,00 oltre accessori ( valore della causa compreso tra € 2.000.000,00 e € 4.000.000,00; parametri tra medi e minimi per istruttoria non tenuta; identità delle questioni nella causa riunita).

Le spese tra Parte\_1 e Controparte\_8 Controparte\_12 Geom. Controparte\_4 vengono interamente compensate stante la soccombenza reciproca.

Le spese del terzo chiamato CP\_5 vengono poste a carico di Controparte\_1 atteso che *“Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente consequenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente ma derivante dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o nelle diverse fasi del processo, come nel caso di quelle che vengono sopportate da coloro che sono chiamati a partecipare al giudizio quali terzi evocati per ordine del giudice, ancorché rivelatosi successivamente ingiustificato: solo in tal modo, infatti, rimane efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono, anche se ingiustamente, chiamate in giudizio”* (Cassazione civile sez. lav., 19/04/2006, n. 9049).

Tenuto conto dell'attività minimale svolta, dell'assenza di domande nei confronti del perito **CP\_5** (va quindi preso in esame un parametro indeterminato) le stesse vengono liquidate in € 3.800,00, oltre accessori.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

In accoglimento della domanda svolta da **Parte\_1** nei confronti di **[...]**

**Controparte\_1**

Revoca il decreto ingiuntivo n. 1144/2019 RG

Dichiara **Controparte\_1** decaduta dal diritto all'indennizzo in forza della clausola 4.3 della polizza.

In parziale accoglimento della domanda svolta da **Parte\_1** nei confronti di

**Controparte\_8**

Revoca il decreto ingiuntivo n. 4006/19 RG.

Accerta il diritto al compenso da parte del terzo perito **Controparte\_8** limitatamente all'an.

Rigetta la domanda di restituzione formulata **Parte\_1** nei confronti del terzo perito **Controparte\_8**

Rigetta la domanda di risoluzione del contratto di mandato e di risarcimento del danno.

Condanna **Controparte\_1** al pagamento delle spese di lite a favore di **[...]**

**Parte\_1** e al perito **Controparte\_5** liquidate come in parte motiva.

Compensate le spese tra le altre parti.

Brescia, 4 luglio 2026

Il Giudice

dott. Elisabetta Arrigoni